

Codice A1820C

D.D. 26 maggio 2021, n. 1445

Pratica VCCB93 - BASIKDUE S.p.A. - Proroga per l'anno 2021 dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di un'area demaniale di 618 m² destinati alla manutenzione della centrale elettrica in concessione alla ditta, con la creazione di una pista di cantiere e di una piazzola di lavoro nell'alveo del Fiume Sesia, in sponda sinistra, a monte...



ATTO DD 1445/A1820C/2021

DEL 26/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica VCCB93 - BASIKDUE S.p.A. - Proroga per l'anno 2021 dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di un'area demaniale di 618 m² destinati alla manutenzione della centrale elettrica in concessione alla ditta, con la creazione di una pista di cantiere e di una piazzola di lavoro nell'alveo del Fiume Sesia, in sponda sinistra, a monte del ponte di Aranco in Comune di Borgosesia (VC).

In data 6 agosto 2019 (nostro protocollo n. 35991/A1820C) la BASIKDUE s.r.l. ha presentato una richiesta di autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di un'area demaniale di 618 m² destinati alla manutenzione della centrale elettrica in concessione alla ditta con la creazione di una pista di cantiere e di una piazzola di lavoro nell'alveo del Fiume Sesia, in sponda sinistra, a monte del ponte di Aranco in Comune di Borgosesia: istanza per cui con Determinazione Dirigenziale n. 3349 in data 30/09/2019 il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha rilasciato autorizzazione idraulica e concessione breve.

In data 21 settembre 2020 (nostro protocollo n. 44531/A1820C) la BASIKDUE s.r.l. ha presentato istanza di proroga per sei mesi della Determinazione Dirigenziale n. 3349 del 30/09/2019: proroga accordata con Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli n. 2559 del 30/09/2020.

Visto che l'autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve è scaduta in data 31 marzo 2021;

visto che in data 5 maggio 2021 (a nostro protocollo n. 21292/A1820C) la signora *omissis* nella sua veste di Amministratore unico della Società BASIKDUE S.p.A. ha presentato un'ulteriore istanza di proroga per l'anno 2021 dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/04 e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale di 618 m² per la manutenzione della

centrale elettrica in concessione alla ditta con la creazione di una pista di cantiere e di una piazzola di lavoro nell'alveo del Fiume Sesia, in sponda sinistra, a monte del ponte di Aranco in Comune di Borgosesia (VC);

visto che all'istanza è allegata una relazione redatta dal dott. Ing. *omissis* - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di *omissis*, n. *omissis*, con studio in *omissis* - che motiva la richiesta di proroga in forza dell'evento alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020, che ha asportato completamente le opere provvisorie (come da previsione progettuale), e a causa del fatto che l'impresa Sodis s.r.l. - a cui la Basikdue S.r.l. ha affidato i lavori - ha avuto rallentamenti di produttività a causa di alcuni casi di Covid-19 tra le maestranze, per cui non è stato possibile concludere i lavori nei tempi previsti;

poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato Fiume Sesia, il presente atto è valido come proroga per l'anno 2021 della concessione demaniale breve e dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;

visto che la notizia dell'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Borgosesia (VC) per 15 giorni consecutivi, dal 23/08/2019 al 07/09/2019 con numero di pubblicazione 1429/2019, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

visto che l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato sul n. 36 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 05/09/2019, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

visto che la proroga dei lavori è stata ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e vista la "Relazione tecnica", allegata all'istanza presentata in data 5 maggio 2021 (a nostro protocollo n. 21292/A1820C) da cui emerge che le opere provvisorie non costituiscono un ostacolo al deflusso delle acque essendo completamente asportabili;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte - Servizio Tesoreria - Torino di euro € 188,00 a titolo di canone 2021 relativo alla proroga della concessione breve di cui all'oggetto;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. n. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della L.R. n. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

di rinnovare alla Basikdue s.r.l. per l'anno 2021 l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e la concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di un'area demaniale di 618 m² destinati alla manutenzione della centrale elettrica in concessione alla ditta con la creazione di una pista di cantiere e di una piazzola di lavoro nell'alveo del Fiume Sesia, in sponda sinistra, a monte del ponte di Aranco in Comune di Borgosesia (VC) come rappresentato nelle tavole grafiche agli atti del Settore redatte dal dott. Ing. *omissis*, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di *omissis*, n. *omissis*, con studio in *omissis*.

L'opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.

Le sponde e le opere di difesa idraulica interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

L'autorizzazione idraulica si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale e dei propri funzionari in ordine alle opere da compiere in alveo, in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dei lavori.

Il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione idraulica, nel caso intervenissero variazioni delle attuali

condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario.

L'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa.

Il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere la proroga di ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Si riconfermano le seguenti prescrizioni:

1. le opere provvisoriale (pista e piazzola di lavoro) verranno realizzate mediante spostamento di materiale litoide in alveo, che a fine lavori verrà nuovamente ricollocato nei luoghi di prelievo;
2. durante i lavori la BASIKDUE s.r.l. dovrà effettuare il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del Fiume Sesia, al fine di operare in alveo in condizioni di sicurezza;
3. durante lo svolgimento dei lavori e durante l'uso della pista di cantiere la BASIKDUE s.r.l. dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovrà segnalare la pista con apposita cartellonistica di cantiere ed adottare tutte le precauzioni previste per legge affinché sia interdetto il passaggio a chiunque non operi all'interno del cantiere;
4. il soggetto autorizzato dovrà rispettare i dettami della Legge regionale n. 37/2006 e della relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, così come modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011;
5. durante i lavori non dovrà essere danneggiata la vegetazione spondale e in alveo;
6. è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati le pertinenze demaniali interessate;
7. la pertinenza in concessione dovrà essere idoneamente delimitata ed inoltre sarà posta in sito una tabella indicante il nome del concessionario e gli estremi della concessione;
8. la BASIKDUE s.r.l. non avrà diritto ad indennizzi d'alcun genere per eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, che si rendessero necessarie nel caso che la Pubblica Amministrazione dovesse eseguire opere di regolazione idraulica nella località dell'intervento;
9. la BASIKDUE s.r.l. dovrà operare in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi;
10. la BASIKDUE s.r.l. è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
11. la BASIKDUE s.r.l. tiene in ogni caso sollevate ed indenni la Regione Piemonte ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenesse danneggiato.

Si da atto che l'importo di Euro 188,00 per canone demaniale è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021.

La presente Determinazione Dirigenziale autorizza la prosecuzione dell'occupazione del sedime demaniale a partire dalla data di emissione fino al 31/12/2021.

La BASIKDUE s.r.l. dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli via PEC la comunicazione di fine lavori e del ripristino dello stato dei luoghi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I FUNZIONARI ESTENSORI

(Dott. Fabrizio Finocchi)

(Dott. Giuseppe Adorno)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo